



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di CHIETI

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 che all'art.3 disciplina modalità e termini per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;

VISTA la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787-8.93.12 del 5.4.89 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui al citato art.3 del D.P.R. n.395/88;

VISTA la circolare n.319 del 24.10.91, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha impartito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art.3 del D.P.R. n.395/88;

VISTO il CCRI sottoscritto l'11.11.2021, concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale del comparto scuola della Regione Abruzzo;

VISTE le novità normative introdotte dalla contrattazione decentrata regionale dell'11/11/2021 con particolare riferimento alla frequenza dei corsi on-line;

VISTO il provvedimento prot.n.20543 del 26.10.2022 con cui questo Ufficio IV ha stabilito modalità e termini per la presentazione delle istanze con cui chiedere i permessi per il diritto allo studio per l'anno 2023;

VISTO il provvedimento prot.n.20116 del 20.10.2022 con cui questo Ufficio IV ha determinato il contingente di permessi da concedere per l'anno 2023 al personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nelle scuole della provincia di Chieti;

VISTE ed esaminate le istanze prodotte dal personale interessato ai permessi per diritto allo studio;

CONSIDERATO che il numero di istanze pervenute è tale da rendere necessarie le compensazioni previste dall'articolo 4, comma 6 e comma 7, del Contratto Collettivo Regionale Integrativo relativo ai criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio sottoscritto il giorno 11/11/2021;

CONSIDERATO che per i settori della scuola primaria, secondaria di I e II grado il numero delle domande pervenute ha superato il contingente provinciale complessivo disponibile e pertanto in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art.6 del CCRI del 2021 si è proceduto alla creazione di distinte graduatorie per i vari ordini di scuola, in cui il personale è stato graduato secondo il punteggio riportato nelle graduatorie provinciali e per tipologia di cui all'art. 6 comma 2 del più volte citato CCRI del 2021;

RILEVATO che nei settori dell'infanzia, del personale ATA e del personale educativo (che presentano un numero di domande inferiori al contingente assegnato) è possibile effettuare compensazioni in favore della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado in proporzione ai contingenti assegnati con proprio dispositivo prot.n.20116 del 20.10.2022;

TENUTO CONTO della necessità di riproporzionare le ore di permesso per il diritto allo studio sulla base dell'effettivo orario settimanale di lavoro del personale interessato;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di CHIETI

ACCERTATO pertanto che, oltre alle compensazioni di posti nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuola tra il contingente del personale docente a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, è possibile recuperare ulteriori posti dal contingente del personale ATA (n.29), dal contingente del personale educativo (n.2) e dal contingente dell'infanzia (n.4) per un totale di 35 posti;

EFFETTUATA la ripartizione dei 35 posti secondo i criteri previsti dall'articolo 4 comma 6 del relativo Contratto Collettivo Regionale come di seguito riportato:

- ulteriori 12 posti per la scuola primaria da destinare al personale a tempo determinato;
- ulteriori 9 posti per la scuola secondaria di I grado da destinare al personale a tempo determinato;
- ulteriori 14 posti per la scuola secondaria II secondo grado da destinare al personale a tempo determinato;

DISPONE

Art. 1 Il personale docente ed A.T.A. della scuola, i cui nominativi sono riportati negli allegati elenchi dal n.1 al n.6, che devono essere considerati parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2023 secondo le modalità e le norme indicate nel Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto l'11.11.2021 tra la delegazione di parte pubblica dell'U.S.R. Abruzzo e le organizzazioni sindacali;

Art. 2 I competenti Capi d'Istituto, provvederanno ad autorizzare di volta in volta i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e, comunque, nella misura massima delle ore riportate in corrispondenza di ciascun nominativo, provvedendo ad acquisire la documentazione di iscrizione al corso e la certificazione che attesti la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti.

In particolare, per la frequenza dei corsi on-line la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione al Dirigente Scolastico della documentazione relativa all'iscrizione al corso e quella attestante gli esami sostenuti (art.6 comma 6 e art.8 comma 2 del CCRI del 2021), nonché alla certificazione rilasciata dall'Università della partecipazione alle lezioni da cui risulti l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'orario lavorativo.

I permessi per il diritto allo studio, valevoli per l'anno solare 2023, dovranno essere usufruiti ai sensi delle norme citate in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto che dovrà essere prodotto entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.

Sono fatte salve ulteriori, eventuali integrazioni e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie.

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.istruzionechietipescara.it.

IL DIRIGENTE

Paola Iachini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connesse*